



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



LICEO STATALE E. PASCAL – POMPEI

VIALE UNITA' D'ITALIA 42, 80045 POMPEI (NA),
Codice Meccanografico NAP512000L
naps12000l@pec.istruzione.it
www.liceopascalpompei.it

CONVENZIONE

tra

Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriele Zuchtriege (di seguito denominato PAP o Parco)

e

Il Liceo Statale "Ernesto Pascal", C.F. 82009650639, con sede legale in Pompei (NA) alla Via Unità d'Italia n. 42, in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Zamboli

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorire la fruizione;
 - c) l'art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura";
- il D.P.C.M. del 15.03.2024 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



LICEO STATALE E. PASCAL – POMPEI

VIALE UNITA' D'ITALIA 42, 80045 POMPEI (NA),
Codice Meccanografico NAP512000L
naps12000l@pec.istruzione.it
www.liceopascalpompei.it

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, "si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentare i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione". In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori";
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, "svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



LICEO STATALE E. PASCAL – POMPEI

VIALE UNITA' D'ITALIA 42, 80045 POMPEI (NA),
Codice Meccanografico NAPST2000L
naps12000l@pec.istruzione.it
www.liceopascalpompei.it

i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività. Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate a/l'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte".

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 "i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- ai sensi dell'art.7, co. 4 del D.Lgs n. 36/2023 *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica*



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



LICEO STATALE E. PASCAL – POMPEI

VIALE UNITA' D'ITALIA 42, 80045 POMPEI (NA),
Codice Meccanografico NAPST2000L
naps12000l@pec.istruzione.it
www.liceopascalpompei.it

esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione". (art. 5, co. 6, del D. Lgs. n. 50/2016);

- il Liceo Statale "Ernesto Pascal" di Pompei presenta al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del Bando "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione - anno 2025, il seguente progetto dal titolo "I CUSTODI DELLA LUCE: Il patrimonio visivo degli archivi fotografici della Campania " (di seguito, "Progetto"), da realizzarsi in un periodo compreso tra settembre 2025 e maggio 2026, di cui il partner conosce e accetta il contenuto;
- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria.

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative per la sua realizzazione.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto così come indicato nella relazione descrittiva dell'iniziativa. In particolare:

- Azione 1: Fornirà consulenza ed eventuali autorizzazioni per lo svolgimento delle attività e l'accesso ai siti archeologici per specifici moduli formativi. Le attività e le loro modalità operative verranno concordate con i referenti delle parti in base agli sviluppi del progetto e alla disponibilità di entrambe le parti.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



LICEO STATALE E. PASCAL – POMPEI

VIALE UNITA' D'ITALIA 42, 80045 POMPEI (NA),
Codice Meccanografico NAP512000L
naps12000l@pec.istruzione.it
www.liceopascalpompei.it

Durante lo svolgimento del progetto L'istituto è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto secondo le indicazioni del PAP;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni;
- e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni del PAP e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20 e ss.mm.ii.

Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi.

Art. 3 (DURATA)

La presente convenzione è efficace dalla data di sua sottoscrizione e per l'intera durata del Progetto, sino al termine di tutte le attività realizzative ad esso collegate, ovvero fino al 31 maggio 2025.

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dalla Prof.ssa Filomena Zamboli per conto del Liceo Statale "Ernesto Pascal" e dal Dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei.

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:

- per il Liceo Statale "Ernesto Pascal" Prof.ssa Filomena Zamboli;
- per il Parco Archeologico di Pompei Dott.ssa Silvia Martina Bertesago.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione.

Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



LICEO STATALE E. PASCAL – POMPEI

VIALE UNITA' D'ITALIA 42, 80045 POMPEI (NA),
Codice Meccanografico NAPST2000L
naps12000l@pec.istruzione.it
www.liceopascalpompei.it

Nel caso i soggetti coinvolti dovesse o concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Le Parti accettano di concordare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al progetto. Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

Art. 6 (RISERVATEZZA)

Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascuna altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Art. 7 (ONERI)

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Parco Archeologico di Pompei e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti.

La presente convenzione non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 8 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



LICEO STATALE E. PASCAL – POMPEI

VIALE UNITA' D'ITALIA 42, 80045 POMPEI (NA),
Codice Meccanografico NAP512000L
naps12000l@pec.istruzione.it
www.liceopascalpompei.it

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

In particolare l'istituzione scolastica:

assicura autonomamente i beneficiari del progetto contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

- a) in quanto responsabile degli studenti ad essa iscritta, si fa carico dei seguenti obblighi:
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività;
 - informare/formare gli studenti e gli operatori in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex Lgs. 81/2008;
 - designare un referente interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
 - ottenere, relativamente alle attività di cui al presente atto, tutte le liberatorie di legge necessarie anche in merito all'utilizzo delle immagini e con riferimento, altresì, ai minori a vario titolo coinvolti nelle attività.

I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

Art. 9 (CONTROVERSIE)

Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



LICEO STATALE E. PASCAL – POMPEI

VIALE UNITA' D'ITALIA 42, 80045 POMPEI (NA),
Codice Meccanografico NAPST2000L
naps12000l@pec.istruzione.it
www.liceopascalpompei.it

Art. 10 (TRATTAMENTO DATI)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo Iii del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 11 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - COMUNICAZIONI - REGISTRAZIONE)

La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o firma autografa. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente accordo dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione. La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 12 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchriegel

Per il Liceo Statale Ernesto Pascal
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Filomena Zamboli